



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BATTIPAGLIA SALVEMINI"**

A tutti i Docenti

Al DSGA

Al personale ATA tutto

Ai collaboratori del DS Cuoco e Boffa

Ai referenti del sostegno

Agli atti

Al sito

AVVISO N.95

OGGETTO: VIGILANZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E RISPETTO DEI BENI COMUNI

La presente per ribadire alcuni concetti forse ancora poco chiari alla comunità educante SALVEMINI:

La scuola deve vigilare sugli studenti sia in relazione agli spazi, sia durante le lezioni, sia all'entrata che all'uscita, sia sul materiale utilizzato: la sentenza della Cassazione n. 3074 del 30 marzo 1999 Sez. I stabilisce che la scuola deve provvedere alla vigilanza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui questi gli vengono affidati.

Il DS ha una responsabilità di natura contrattuale verso gli alunni che consiste nell'obbligo di vigilanza e protezione degli stessi all'interno dell'istituto scolastico: deve vigilare che essi non arrechino danni a se stessi o a terzi e che non siano esposti a rischi e pericoli. Tale obbligo subentra nel momento in cui si accetta la domanda di iscrizione e si ammette l'alunno a scuola: essa deve **garantire l'incolumità degli allievi all'interno dei locali scolastici** nel tempo in cui questi usufruiscono della prestazione scolastica.

Nel rispetto della normativa vigente, il DS deve garantire che nel **Regolamento d'Istituto** vi siano chiare indicazioni riguardo alla vigilanza degli alunni (art.10 del D.lgs. n.297/94): in particolare si dovranno disciplinare i momenti di ingresso, uscita e ricreazione, in modo tale che tutto il personale riceva chiare direttive (fatto).

OBBLIGHI DEI DOCENTI

Il docente ha l'obbligo della vigilanza degli alunni durante l'intero svolgimento delle attività didattiche in cui è impegnato. In base all'**art 29, comma 5 del CCNL scuola**, gli insegnanti devono trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e devono **accompagnare all'uscita gli studenti**. Nel cambio dell'ora il docente deve attendere il collega dell'ora successiva: in caso di ritardo deve consegnare la classe alla sorveglianza di un collaboratore scolastico e avvertire la dirigenza.

Via Ravenna - BATTIPAGLIA (SA)- Tel: **0828343888** C.F.91050610657 – C.M. SAIC8AS00N

Sito web: www.icbattipagliasalvemini.edu.it Email: saic8as00n@istruzione.it - Pec: saic8as00n@pec.istruzione.it

Specialmente con alunni di scuola primaria, **deve controllare se all'uscita ci sono i genitori o chi da questi delegato**: qualora non ci fosse nessuno, il docente **non ha l'obbligo di servizio di attesa (ma resta se vuole)**, ma deve segnalare al DS o suo vicario la mancata presenza. In questo caso consegnerà l'alunno al controllo del personale ATA predisposto. Se i casi in cui i genitori non prelevino per tempo i propri figli all'uscita sono frequenti, la scuola deve avvertire la polizia o carabinieri.

OBBLIGHI DEL PERSONALE ATA

L'art. 44, comma1 del CCNL e la Tabella A del CCNL del 2003 stabiliscono i doveri dei collaboratori scolastici: essi hanno il compito della vigilanza degli alunni prima **già mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni**. Anche la sorveglianza degli **studenti che escono dalle aule** per andare in bagno è un compito dei collaboratori scolastici. Inoltre, come già evidenziato, hanno il compito di sorvegliare gli alunni all'uscita in caso di assenza del genitore o delegato. L'art 19-bis della legge 172/2017 stabilisce che i genitori possono autorizzare la scuola all'**uscita autonoma** dei propri figli alla fine delle lezioni: senza tale autorizzazione restano gli obblighi di vigilanza sopra descritti.

Si raccomanda inoltre al personale ATA _ collaboratori di accertarsi che chi chiede di entrare a scuola sia autorizzato a farlo. I genitori, se chiamati dai docenti o se delegati o se espongono particolari esigenze non devono attendere davanti alle classi.

Rappresentanti, fornitori o operatori del Comune o dallo stesso incaricati possono accedere solo se hanno regolare appuntamento con il dirigente o permesso da quest'ultimo per particolari attività

A PROPOSITO DEI BENI COMUNI:

Il rispetto dei beni comuni e, nel caso particolare, di locali, arredi ed attrezzature, sussidi didattici della scuola, è dovere civico. Il danno volontario, o lo spreco, si configura come gesto di inciviltà.

Ogni componente scolastica (alunni, docenti e non docenti) è tenuta a salvaguardare le condizioni funzionali ed igieniche degli ambienti e la conservazione di arredi e attrezzature. Le strutture e le attrezzature dell'istituto sono beni della comunità, eventuali danneggiamenti saranno risarciti dai responsabili degli stessi. Se non sarà possibile individuare i diretti responsabili, i danni saranno risarciti dalla classe e/o da più classi. Al fine di evitare che la spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di apprendimento dignitoso, si risolva in uno spreco di denaro pubblico a causa di atteggiamenti irresponsabili, (quando non vandalici) si provvederà ad implementare il Regolamento di istituto con un opportuno vademecum di comportamento:

- gli alunni sono responsabili delle proprie cose.
- la scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali mancanti o danneggiati.
- non si possono portare a scuola oggetti non attinenti alle attività scolastiche, oggetti di valore, oggetti pericolosi per la propria e altrui incolumità.

Gli alunni sono responsabili dei danni all'edificio scolastico, agli arredi ed al materiale didattico. Nel caso in cui si verifichino ed accertino – atti vandalici, danneggiamento volontario o per colpa grave alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.

Si precisa che il risarcimento del danno si connota quale fattore di responsabilizzazione nei confronti degli alunni e delle famiglie. Quindi, qualora si verifichi il danno, chi lo accerta deve tempestivamente comunicarlo e segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata, al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvederà, quindi, alla sua quantificazione economica.

Inoltre si richiamano gli alunni, ancora una volta, al mantenimento della pulizia delle aule che già dalle prime ore di lezione presentano una pavimentazione di carte e rifiuti e cestini stracolmi senza alcun rispetto per la differenziazione e per qualsiasi principio di igiene oltre che per il lavoro del personale ATA.

I docenti sono invitati, in tutti gli ordini di scuola a vigilare al rispetto puntuale di quanto segnalato

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Saviello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93